



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

DIVISIONE TECNICA I

VIA NOMENTANA 2 – 00161 ROMA

TEL. 06.4412.4101

www.cslp.it, PEC: cslp.div-tecnica1@pec.mit.gov.it

A

Prot. STC 536 del 22.01.2019

PEC:

Oggetto: Chiarimenti in merito al termine di 45 gg per l'esecuzione delle prove su campioni di CLS imposti dalle NTC 2018.

In merito ai chiarimenti richiesti sul limite dei 45 gg che possono intercorrere tra il getto del calcestruzzo e l'esecuzione della prova sui campioni disposti dalle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018, si rappresenta quanto segue.

Occorre in primo luogo precisare che il limite temporale sopracitato è stato inserito nella nuova normativa tecnica al fine di assicurare che il valore di resistenza preso come riferimento in fase di progettazione, intrinsecamente variabile del tempo, scelto di prassi pari alla resistenza raggiunta dal calcestruzzo a 28 giorni dal getto, risulti consistente con il valore misurato sul campione a rottura, e quindi che tale prova non avvenga oltre un limite temporale massimo per il quale il valore misurato non risulterebbe più rappresentativo della resistenza di progetto stabilita. In secondo luogo, pur augurandoci che le innovazioni introdotte con le nuove norme tecniche vengano al più presto recepite ed applicate su tutti i progetti in esecuzione in luce degli oggettivi miglioramenti in termini di qualità, capacità, durevolezza e sicurezza delle opere, si rappresenta che un'opera progettata ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni 2008 può continuare a seguire le indicazioni riportate in tali norme anche nel periodo immediatamente seguente l'uscita delle NTC 2018, rientrando

nel periodo transitorio di passaggio da una norma alla seguente. Infatti, all'Art. 2 del D.M. 17.01.2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla GU n. 42 del 20.02.2018 si legge che *“per opere pubbliche in corso di esecuzione [...] si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. [...]. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione [...] si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.”*

Cionondimeno, per i motivi già esposti, appare comunque significativo che il laboratorio annoti, nel certificato, la circostanza del superamento del termine dei 45 giorni sopra citato, così come previsto al §11.2.5.3 del D.M. 17.01.2018. ai fini di ogni utile valutazione del direttore dei lavori, il quale potrà, qualora lo ritenesse necessario, avviare le procedure di cui al §11.2.6 delle stesse Norme tecniche, le quali, si rammenta, non sono limitate alle sole prove distruttive.

Cordialmente,

Il Dirigente della I Divisione
Ing. Emanuele Renzi